



"Ti informo ..." a cura di Paolo Rossi Newsletter n. 02
06 febbraio 2017

UN INCONTRO PER VALORIZZARE LE
NOSTRE PRODUZIONI
Necessaria una politica per favorire il
consumo di prodotti stagionali e locali

FUTUROVERDE

 Confagricoltura
grosseto

Convegno
**NUTRIRSI DI
MAREMMA**
SABATO
18 FEBBRAIO 2017
ore 10

 **ISIS LEOPOLDO II DI LORENA
ISTITUTO ALBERGHERO
VIA MEDA - GROSSETO**

Invito

  

PROGRAMMA:
10.00 - Saluto introduttivo del presidente Attilio Tocchi
Interventi degli ospiti:
ANNA MARIA TOSSANI
giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva di Italia 7
LUCA BERTINI
medico, nutrizionista, omeopata
ALESSANDRO LAZZERINI
direttore Comst
CHIARA VELTRONI
assessore Servizi Educativi Comune di Grosseto
ALFONSO DE PIETRO
dirigente scolastico ISIS Leopoldo II di Lorena
ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA
presidente Provincia di Grosseto

Dibattito
Conclusioni del presidente di Confagricoltura Grosseto
ATTILIO TOCCHI

12.45 - aperitivo
13.00 - Pranzo "Nutrisci di Maremma"
realizzato dagli studenti dell'Istituto Leopoldo II di Lorena

R.S.V.P
Confagricoltura Grosseto
Lara Santi 0564 438640

 

ESSENDO LIMITATI I POSTI VI INVITIAMO A PRENOTARE IN ANTICIPO LA VOSTRA PARTECIPAZIONE CONTATTANDO IL NUMERO 0564 438640

VINO. COME CAMBIANO LE AUTORIZZAZIONI PER I VIGNETI

Tutti gli elementi correttivi introdotti dall'ultimo decreto

Sul sito del Ministero è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 30 gennaio che modifica il precedente DM del 15 dicembre 2015 n.12272 relativo al sistema di autorizzazioni agli impianti vitati. Con questo provvedimento sono stati inseriti alcuni elementi correttivi all'impianto previsto per le assegnazioni delle autorizzazioni agli impianti vitati. Quella che riportiamo è una sintesi delle principali novità:

- Introduzione di due vincoli: localizzazione regionale delle nuove autorizzazioni e mantenimento del vigneto per almeno 5 anni;
- attribuzione a tutti i richiedenti di un'autorizzazione per l'impianto di 0,1 ha vitati (nelle Regioni dove la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti il limite di 0,1 ha sarà diminuito);
- distribuzione della rimanente disponibilità di superficie in duplice modalità:
 - o per il 50% seguendo dei criteri di priorità scelti eventualmente a discrezione delle Regioni fra tre indicati dal MIPAAF

o per il restante 50% con distribuzione prorata

I tre criteri di priorità previsti dal MIPAAF sono:

a) aziende agricole con superficie aziendale "complessiva" compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari (o meno se la regione impone soglie diverse) a condizione che il richiedente al momento della presentazione della domanda conduca una superficie vitata le cui produzioni sono destinate alla commercializzazione;

b) aziende viticole che al momento della presentazione della domanda hanno applicato all'intera superficie vitata della propria azienda le norme relative all'agricoltura biologica per almeno cinque anni prima della presentazione della richiesta.

c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo e che soddisfano talune condizioni.

Le Regioni hanno tempo fino al 30 gennaio di ogni anno per comunicare al Ministero la ponderazione attribuita a ciascun criterio (da 0 a 1) o anche la scelta di non applicare nessuno dei criteri ed assegnare tutta la superficie disponibile pro-rata.

Le Regioni valuteranno ammissibile ciascuna domanda sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Se i criteri scelti sono più di uno sarà stilata una graduatoria fra i richiedenti in base al totale dei punti



attribuiti in funzione delle priorità riscontrate; altrimenti, se il criterio scelto è solo uno, si procederà con il metodo "pro rata".

Per i punti si userà la formula prevista dal Reg. UE n.561/2015 ovvero:

$$Pt = W1 * \text{criterio 1 (1 se si possiede il criterio o 0 se criterio assente)} + W2 * \text{criterio 2} + W3 * \text{criterio 3}.$$

Dove W1 è il peso attribuito a ciascun criterio.

Esempio: nel caso di una Regione che ha attribuito 0,3 al criterio 1, 0,6 al criterio 2 e 0,1 al criterio 3, se un'azienda è piccola ma non produce biologico e non lavora terreni confiscati avrà un punteggio di 0,3. Se invece è piccola e bio avrà punteggio di 0,9 quindi sarà più avanti in graduatoria.

Si concederanno le autorizzazioni scorrendo la graduatoria fino all'esaurimento del numero di ettari disponibili; in caso di domande con lo stesso numero di punti (come nel caso di un solo criterio di priorità) gli ettari saranno assegnati su base proporzionale.

Le aziende con priorità che riceveranno solo una parte degli ettari richiesti o nulla parteciperanno per la superficie rimanente alla distribuzione dell'altro 50% della superficie disponibile con il sistema "pro-rata" per tutti i richiedenti.

Inoltre, nel caso in cui le richieste dovessero superare di tre volte la superficie a disposizione, le Regioni potrebbero applicare un limite massimo di ettari richiedibili per domanda. La scelta sarà fatta dalla Regione

entro dieci giorni dopo la chiusura delle domande.

Ricordiamo che con l'entrata in vigore della legge n.238/2016, c.d. Testo Unico del vino, è stato esplicitato all'art.69 il sistema sanzionatorio in merito al mancato utilizzo delle autorizzazioni assegnate.

In via schematica si riportano di seguito le sanzioni previste:

- 3 anni di esclusione dalle misure dell'OCM e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni a disposizione è inferiore del 20% rispetto a quella assegnata;
- 2 anni di esclusione dalle misure dell'OCM e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 20% ma inferiore del 60% rispetto a quella assegnata;
- 1 anno di esclusione dalle misure dell'OCM e 500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 60% ma inferiore del 100% rispetto a quella assegnata

Al produttore che rinuncia all'autorizzazione qualora la superficie assegnata sia superiore al 50% di quella richiesta è applicata una sanzione di 500 euro/ha e l'esclusione dalle misure dell'OCM per 2 anni. Tale sanzione, si ricorda non è applicata nel caso in cui la superficie assegnata è inferiore al 50% di quella richiesta e la rinuncia è prevista nei 10 giorni successivi all'assegnazione.

Concludiamo ricordando che le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo in modalità telematica in ambito SIAN.

TUTTE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO IN CORSO

Confagricoltura ha elaborato le tabelle relative alle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l'anno 2017, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (e assimilati).

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota
Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall'art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997.

Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell'aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.

Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio

2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell'aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998.

Resta quindi solo l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a

carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l'intero TFR l'esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è

consentito) l'esonero dal contributo è direttamente proporzionale.

Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

L'art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014.

Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali.

L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo

alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di

tale misura agevolativa.

Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

- previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
- incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
- correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come



indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)

Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpl istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).

La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non

introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpl, limitandosi ad affermare che "Alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili" (art. 14, d.lgs. n. 22/2015).

Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali.

La NASpl, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto

involontariamente la propria occupazione.

Sono ricompresi nell'ambito di applicazione di questa forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola.

Contributo ordinario
Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpl - avviene



attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all'1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000, dell'art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 della legge n. 248/2005.

Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che - a differenza degli operai agricoli - rientrano nell'ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per

cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare la NASPI.

Il contributo non è dovuto per:

- i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963;
- gli apprendisti;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale.

La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell'eventuale periodo di prova.

La restituzione del contributo addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell'ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all'intervallo tra i due rapporti.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla

restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine).

Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Esclusione operai agricoli

Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l'impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell'art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell'art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che riproduce testualmente l'esclusione già contemplata nell'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001).

Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata, compresa l'addizionale dell'1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine, è applicabile agli operai agricoli.

La NASPI e relativa contribuzione sono invece

applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura, nonché ai dipendenti delle Associazioni di categoria (Unioni, Federazioni e Confederazioni) e degli enti e società collegate.



Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)
I commi da 62 a 64 dell'art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

L'introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

In caso di adesione, il contributo dello 0,30 per cento sarà trasferito dall'INPS a FOR.AGRI e l'azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo.

È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% - che l'INPS destinerà alla solidarietà generale - senza poter accedere ai benefici derivanti dall'iscrizione al fondo.

L'iscrizione al Fondo ha effetto non più dall'anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata (cfr. ns. circ. n. 13539 del 19/2/2010 e n. 13463 del 6/10/2009).

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011, l'INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento) non trovano

applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (cfr. ns. circ. n. 13715 del 23/2/2011).

Invitiamo le aziende associate ad aderire a FOR.AGRI che, come detto, non implica alcun costo aggiuntivo per l'impresa interessata, riconoscendole la possibilità di ottenere dal Fondo il finanziamento di piani per la formazione continua dei propri dipendenti.

Contribuzione per la cassa integrazione (CIGO) per le coop. ex lege n. 240/1984

La recente riforma del lavoro (meglio nota come Jobs Act) ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie (artt. 9-18 del d.lgs. n. 148 del 2015).

Le nuove disposizioni si applicano - indipendentemente dal numero di addetti - anche alle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri ex lege n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (cfr. ns. circ. n. 15158 del 12/10/2015).

Le modifiche riguardano anche la misura del contributo ordinario a carico dei predetti datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d'integrazione salariale ordinaria, secondo le seguenti (ridotte) aliquote:

- per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti: 1,70 per cento (in precedenza 1,90 per cento);
- per le imprese che occupano più di 50 dipendenti: 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento).

Come chiarito dalla circolare INPS n. 197/2015, le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e cioè a partire dal mese di settembre 2015.

Si ricorda che queste novità - comprese quelle riguardanti le nuove misure contributive - non valgono per le imprese agricole, nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai

a tempo indeterminato e sia per gli impiegati (in virtù dell'estensione operata dall'art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Jobs Act (d.lgs. n. 148/2015) ha sostanzialmente confermato - pur con alcune importanti modifiche - il sistema di solidarietà bilaterale per la tutela dei lavoratori appartenenti a settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, originariamente introdotto dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012).

Come noto, tale sistema è costituito da fondi di solidarietà bilaterali "settoriali" (interamente finanziati dalle aziende e dai lavoratori) istituiti attraverso appositi accordi collettivi, e da un Fondo di solidarietà "residuale" per

l'integrazione del reddito, nei casi di riduzione o sospensione e dell'attività lavorativa, dei lavoratori appartenenti a settori scoperti da tali fondi di solidarietà bilaterali. Rispetto alla previgente normativa, il Jobs Act - con

l'intento di estendere il sistema e di renderlo più cogente - ha apportato le seguenti modifiche:

- la costituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria (sono "istituiti" presso l'INPS);
- il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed estende il proprio raggio d'azione ai datori di lavoro che

occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era fissato a 15 dipendenti), comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti.

Non sono invece stati introdotti, rispetto alla previgente disciplina (legge n. 92/2012), elementi di novità per i datori di lavoro agricolo che, a nostro avviso, devono continuare a ritenersi esclusi dagli obblighi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS (Fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016).

Il settore agricolo infatti non rientra tra i settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa, dato che esso ricade nell'ambito di applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni a favore di operai ed impiegati.

457/72, pur essendo esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la relativa contribuzione.

Sono invece obbligate alla contribuzione al Fondo, oltre alle società di servizi collegate a Confagricoltura, anche le Federazioni regionali e le Unioni provinciali (oltre che la Confederazione).

Con circolare n. 176 del 9 settembre 2016, infatti, l'INPS - rivendendo il proprio precedente orientamento interpretativo alla luce delle recenti novità normative (il citato D.Lgs. n. 148/2015 che ha istituito il nuovo Fondo in sostituzione del precedente) - ha precisato che l'ambito di applicazione del FIS è stato esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, anche non organizzati in forma di impresa.

In sostanza, secondo l'INPS, le innovazioni del Jobs Act hanno comportato un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele

offerte dal nuovo Fondo di integrazione salariale, che ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti - anche non organizzati in forma di impresa - che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non appartengono a settori in cui sia stato attivato un Fondo di solidarietà bilaterale (ex art. 26 o art. 27 del D. lgs. n. 148/2015).

A fronte del nuovo onere contributivo in

capo alle nostre strutture sindacali, appare utile sottolineare che l'inclusione nell'ambito di operatività del FIS consentirà a queste di accedere alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo stesso.

Si ricorda che, a partire dal primo gennaio 2016, la misura della contribuzione ordinaria al Fondo - di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore - è pari allo 0,65 per cento,



per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.

A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 4%.

Riduzione contribuzione INAIL (16,48 per cento)

Come noto, l'art. 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge 28 dicembre 2013, n. 147), ha previsto la riduzione della contribuzione antinfortunistica per 1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

La riduzione contributiva - la cui attuazione è rinviata, di anno in anno, ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, su proposta dell'INAIL - deve:

- riguardare "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tenere conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell'INAIL, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

L'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza, mentre per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza. Per l'anno 2017 la misura della riduzione della contribuzione

antinfortunistica è stata fissata nella misura del 16,48 per cento dei premi e contributi (Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 9/11/2016 sulla base della determina n. 307/2016 del Presidente INAIL).

Agevolazioni per zone montane e



svantaggiate

Come noto, il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011) ha previsto che "a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".

La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga.

Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii "a catena" ivi contenuti, le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2015 sono quelle previste dall'art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:

- 75 per cento nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);
- 68 per cento nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Si ricorda infine che:

- per l'individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/9/2000);
- l'agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all'INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e

dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/9/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell'11/10/2000);

- i lavoratori non hanno diritto, sulla loro quota di contribuzione, ad alcuna riduzione;
- le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non trovano applicazione sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Il comma 57 dell'art. 2 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art. 46-bis, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cd. decreto sviluppo), ha stabilito un percorso di graduale aumento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995) e della corrispondente aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fino a raggiungere nel 2018 il 33 per cento (24 per cento per coloro che sono iscritti ad altra gestione).

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 491 e 744, legge n. 147/2013) è ulteriormente intervenuta sull'argomento, revisionando la misura

delle aliquote per alcune delle categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS anche con riferimento all'anno 2015: per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l'aliquota nel 2015 saliva dal 22 (valore originariamente previsto dalla citata Riforma Fornero) al 23,5 per cento.

La materia era stata quindi oggetto di un'ulteriore revisione ad opera dell'art. 10-bis del decreto legge n. 142/2014 (cd. decreto Milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015) che è intervenuto sulle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cd. "senza cassa"), mantenendo la contribuzione relativa al 2015 allo stesso valore del 2014 (27% anziché il previsto 30%) e ridisegnando il percorso di graduale aumento delle aliquote già previsto per gli anni successivi (28%, anziché il previsto 31%, nel 2016 e 29%, anziché il previsto 32% nel 2017).

Successivamente, la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2016, art. 1, c. 203), aveva bloccato anche per l'anno 2016 l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita



IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS allo stesso valore del 2014 e del 2015: 27 per cento.

Da ultimo, la legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, c. 165) ha stabilito che, a decorrere da

quest'anno, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, l'aliquota contributiva viene stabilmente ridotta al 25 per cento. È stato dunque abrogato, per tale categoria di soggetti, il percorso di graduale innalzamento dell'aliquota previsto dalla Riforma Fornero. Alla luce di tali modifiche, i progressivi aumenti di aliquota per la gestione separata risultano essere quelli indicati nella seguente tabella:

GESTIONE SEPARATA INPS		
Anni	Aliquote (%)	
	Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria
2013	27	20
2014	27	22
	28	
2015	27	23,5
	30	
2016	27	24
	31	
2017	25	24
	32	
2018	25	24
	33	

Pertanto le aliquote contributive pensionistiche della gestione separata per l'anno 2017 sono pari a:

- 32% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione.

Le predette aliquote valgono anche per il computo delle prestazioni pensionistiche e sono applicabili a tutte le categorie di iscritti alla gestione separata, compresi gli associati in partecipazione.

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra committente (sul quale gravano i 2/3 del contributo) e collaboratore (sul quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) per i collaboratori coordinati e continuativi valgono anche per gli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/95. Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2017 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell'associante e nel 45 per cento a carico dell'associato. Come noto, il d.lgs. n. 81/2015 ha vietato la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015. Restano salvi gli effetti dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già stipulati, che dunque proseguono regolarmente fino alla loro cessazione

ETICHETTATURA DELL'ORIGINE DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI

Il 9 dicembre scorso è stato varato il Decreto Ministeriale relativo all'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari (bovini e non), in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017. L'entrata in vigore avverrà 90 giorni dalla pubblicazione in G.U., passati i quali per altri 180 giorni potranno essere smaltite le giacenze dei prodotti già etichettati con le precedenti regole e, quindi, senza l'indicazione di origine della materia prima. Trascorso questo periodo non sarà più possibile immettere sul mercato prodotti senza tali informazioni in etichetta. Si rammenta che l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta sarà applicata comunque in via sperimentale e transitoria sino al 31 marzo 2019.

MINIMALI CONTRIBUTIVI IN VIGORE NEL 2017

Con circolare n. 19 del 31/01/2017 l'INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2017.

A tal riguardo, si fa presente che l'art. 1, c. 287, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2016 e l'anno 2015, accertata dall'Istat è stata negativa (- 0,1%), la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016. In sostanza, per il secondo anno consecutivo (era già successo nel 2016) da quando sono stati istituiti i minimi, il valore degli stessi, a causa della deflazione registrata, è rimasto pari a quello dell'anno precedente. Tale limite è di € 47,68 giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2017 (€ 501,89). Con la stessa circolare, l'INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981, che vanno annualmente rivalutati in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita che, come sopra ricordato, è risultato pari per l'anno 2017 a - 0,1% per cento. Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:

- Dirigenti € 105,53
- Impiegati € 55,65
- Operai € 42,41

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 37,20 per gli impiegati di concetto e di € 30,26 per quelli d'ordine. Questi due



minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 47,68. Sempre in relazione ai minimi retributivi per il calcolo dei contributi previdenziali, ricordiamo che l'art. 1, c. 1, del D.l. n. 338/89, convertito in Legge n. 389/89, stabilisce anche che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Va sottolineato al riguardo che il rispetto di queste retribuzioni è vincolante anche per i datori di lavoro non aderenti alle predette organizzazioni sindacali. Qualora per una medesima categoria siano in vigore una pluralità di contratti collettivi, per determinare il minimale imponibile deve essere presa a riferimento la retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Da quanto sopra esposto ne deriva che il datore di lavoro, per il calcolo dei contributi previdenziali, deve rispettare tre minimali e cioè:

- a) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
 - b) i minimi retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
 - c) il minimale dei minimali fissato, per il 2017, in € 47,68 (art. 7, L. n. 638/83).
- Il minimale dei minimali non si applica agli operai agricoli per i quali il minimale giornaliero da

rispettare - oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi - è quello ex lege n. 537/1981, pari a € 42,41.

Part-Time

Per il personale assunto part-time, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 47,68) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli). È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva, che vanno individuate applicando il procedimento sopra descritto.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

L'art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992 n. 438 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo

aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all'1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art. 21, c. 6, L. n. 67/1988. Si precisa che per il 2017 (come già per il 2015 e il 2016) il contributo aggiuntivo è dovuto sulla quota di retribuzione che eccede € 46.123,00 annui (€ 3.844,00 mensili).
Massimale retributivo
 Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all'1/1/96 e per coloro che optano per il sistema

contributivo è pari per il 2017 a € 100.324,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
 Per il 2017 l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è rimasto invariato, essendo quello già fissato dal D.lgs. n. 314/1997.

ANNO 2016

Prestazioni e indennità sostitutive mensa € 5,29
 Fringe benefit (tetto) €258,23
 Indennità di trasferta intera Italia € 46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia € 30,99
 Indennità di trasferta 1/3 Italia € 15,49
 Indennità di trasferta intera estero € 77,47
 Indennità di trasferta 2/3 estero € 51,65
 Indennità di trasferta 1/3 estero € 25,82
 Indennità di trasferimento Italia (tetto) € 1.549,37
 Indennità di trasferimento estero (tetto) € 4.648,11
 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) € 2.065,83

REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRICATI RURALI ANCORA NEL CATASTO TERRENI

L' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, ha reso disponibile online (sito: www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali) un elenco di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni, per favorirne la regolarizzazione e la conseguente iscrizione al Catasto fabbricati. Come noto, infatti, la Legge n. 201/2011, il “ Salva Italia”, prevedeva l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati, entro il termine previsto del 30 novembre 2012.
 Qualora i fabbricati rurali non siano stati dichiarati nei termini previsti dall'art. 13, c. 14 ter, si applicano le sanzioni richiamate al comma 14 quater 1 (da €1.032 a €8.264). Nel luglio 2015, al fine di disporre di informazioni attendibili, la Direzione Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare (DCCCPI) ha avviato un'indagine finalizzata ad allineare i dati presenti nelle banche dati censuarie alla realtà territoriale. In particolare, si sono analizzate, in alcuni comuni campione di ogni provincia, le unità immobiliari censite al Catasto Terreni con destinazione rurale. L'esito della

sperimentazione ha rilevato che gli immobili rurali da censire al Catasto Edilizio Urbano (CEU) sono circa il 40% del totale delle unità immobiliari. Si tratterebbe di circa 1.8 milioni di immobili, che gli Uffici dell'Agenzia stanno controllando, per verificare se gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Se i dati della sperimentazione verranno confermati, saranno individuati circa 720.000 immobili che presentano tali condizioni e che, pertanto, devono essere accatastati al catasto edilizio urbano. Lo scopo di questo lavoro non è sanzionare il proprietario inadempiente, ma aggiornare l'inventario dei fabbricati presenti sul territorio nazionale. L'Agenzia quindi provvederà ad inviare degli avvisi bonari, per cui i proprietari potranno procedere autonomamente a regolarizzare gli immobili beneficiando di sanzioni ridotte, ovvero potranno usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, che permette di sanare la posizione producendo il nuovo accatastamento dietro pagamento di una sanzione di €172 (pari ad 1/6 della sanzione minima prevista che va da €1.032 a €8.264), dopodiché l'Agenzia procederà all'accertamento delle posizioni irregolari, con oneri e sanzioni a carico del proprietario. La correzione potrà essere fatta, a seconda dei casi, tramite la presentazione di una semplice

dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (DOCFA) o, in caso di ampliamento o mappa non aggiornata, per mezzo di un “tipo mappale di aggiornamento cartografico” (PREGEO). Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
 1) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
 2) serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
 3) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
 4) fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
 5) fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
 Devono, invece, essere dichiarate al catasto fabbricati le costruzioni censite al catasto terreni come:
 1) fabbricato promiscuo; fabbricato rurale;
 2) fabbricato rurale diviso in subalterni; 3) porzione da accertare di fabbricato rurale;
 4) porzione di fabbricato rurale;
 5) porzione rurale di fabbricato promiscuo.

LAVORO E PREVIDENZA NELLA LEGGE DI BILANCIO

Queste sono le prime indicazioni sulle principali novità in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla GU n. 297 del 21/12/2016) e dal decreto fiscale ad essa collegato (d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 160-162)

Il comma 160 dell'art. 1 della legge di Bilancio reca alcune modifiche alla normativa sulla tassazione agevolata per i cd. "premi di risultato" corrisposti ai dipendenti sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, reintrodotta e stabilmente disciplinata dalla legge di bilancio dell'anno scorso (legge n. 208/2015 e D.M. 25 marzo 2016).

Si tratta di una misura che - introdotta in via sperimentale nel 2008 e prorogata di anno in anno fino 2014 (nel 2015 invece la misura non era stata finanziata) - prevede la tassazione agevolata (10%) delle erogazioni premiali legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

Tali somme devono essere erogate in esecuzione di contratti territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

La legge di Bilancio per il 2017 ha rafforzato le disposizioni in materia, allargandone l'ambito applicativo e la platea dei destinatari attraverso le seguenti novità:

- aumenta la soglia reddituale entro cui i dipendenti possono fruire della detassazione, che passa da 50.000 ad 80.000 euro;
- aumenta il limite massimo di somme incentivanti che potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10% da 2.000 a 3.000 euro lordi.

Pertanto a partire da quest'anno la detassazione si applica ai premi del valore massimo di 3.000 euro percepiti annualmente da lavoratori del settore privato con redditi da lavoro dipendente fino a 80.000 euro.

Da sottolineare che la legge di bilancio conferma che il premio può essere corrisposto

sia in somme di denaro e sia, in alternativa, in prestazioni di welfare ai dipendenti (cosiddetto welfare aziendale). Questa seconda alternativa - ed è la novità della legge di Bilancio - viene assoggettata ad un regime fiscale ancora più vantaggioso.

Ed infatti sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata), ai sensi della lettera c) del comma 160 della legge in commento, le prestazioni di welfare aziendale consistenti in:

- contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali);



- contributi di assistenza sanitaria destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF;
- il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

Sono inoltre esclusi da ogni forma di imposizione tributaria anche le prestazioni di welfare consistenti in opere e servizi riconosciute ai dipendenti e ai loro familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione,

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Allo stesso modo, sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (comma 161).

Qualora invece le prestazioni di welfare sostitutive dei premi in denaro consistano nei classici fringe benefit, come l'uso promiscuo di veicoli, la concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, restano disciplinate dalle specifiche norme fiscali di cui all'art. 51, comma 4, del TUIR, pur rientrando nel cd. welfare aziendale (comma 160, lettera b).

ABBASSAMENTO DELL'ALIQUTA CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 165)

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, l'aliquota contributiva viene stabilmente ridotta al 25 per cento (nel 2016 era

pari al 27%) e viene abrogato il percorso di graduale innalzamento dell'aliquota previsto dalla Riforma Fornero (29% nel 2017 e 33% a decorrere dal 2018).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 344 E 345)

Il comma 344 dell'art. 1 della legge di Bilancio per il 2017 riconosce ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all'apposita gestione INPS nel 2017, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto. Lo sgravio spetta anche ai CD e IAP con meno di 40 anni iscritti all'INPS nel 2016 se

operanti in territori montani o svantaggiati.

Il beneficio contributivo spetta ai coltivatori diretti di cui alla legge n. 9 del 1963 e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, di età inferiore a 40 anni. Come detto, l'iscrizione alla gestione previdenziale deve avvenire nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2017. Deve trattarsi di una nuova iscrizione, ossia riguardante soggetti che in precedenza non sono stati iscritti a tale gestione previdenziale.

Grazie anche alla nostra azione, nelle fasi finali di approvazione della legge di Bilancio, il beneficio è stato esteso ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni "che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

In sostanza i giovani coltivatore diretti e IAP che operano in zone montane e svantaggiate possono beneficiare dell'esonero anche se si sono iscritti per la prima volta nel 2016.

L'esonero riguarda solo i contributi per l'invaldità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli che vanno a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Devono dunque essere corrisposti gli altri contributi dovuti dagli interessati, quali quelli relativi alla maternità e quelli antinfortunistici (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all'assicurazione INAIL).

L'esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico che comunque continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo.

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione del disegno di legge, "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento". Attualmente le principali riduzioni contributive consistono negli sgravi riconosciuti ai lavoratori agricoli autonomi di età inferiore ai 21 anni ovvero operanti in zone montane e svantaggiate; sgravi che peraltro, a partire dal 2018, saranno definitivamente superati. Dal 2018, infatti, l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica (legge n.214/2011).

Da ultimo si segnala che l'agevolazione in

commento (comma 345) è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime "de minimis" che per il settore agricolo e' pari a 15.000 euro in tre esercizi finanziari. Non è dunque improbabile che si ponga il problema del rispetto del limite "de minimis", considerati gli aiuti di altro tipo che già sono riconosciuti ai giovani agricoltori (primo insediamento, etc.).

ESONERO PER L'ASSUNZIONE DI STUDENTI (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 308-310)
I commi da 308 a 310 dell'art. 1 della legge di Bilancio introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il suddetto beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro limiti di spesa predeterminati (7,4 ML di euro per il 2017, 40,8 per il 2018, 86,9 per il 2019, 84,0 per il 2020, 50,7 per il 2021 e 4,3 per il 2022), per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% delle ore di alternanza previste nei diversi istituti scolastici e nei percorsi universitari;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,

il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

Il beneficio, per espressa previsione di legge, non si applica alle assunzioni di operai agricoli e ai lavoratori domestici.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 354)

La nuova legge di Bilancio proroga anche per gli anni 2017 e 2018 l'istituto del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (dalla cd. Riforma Fornero) e prorogato per il 2016 (dalla legge di Bilancio per il 2016).

Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e a 4 giorni per il 2018. Al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 dicembre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti per gli anni 2013-2015.

Nel corso dell'esame della legge di Bilancio alla Camera dei Deputati è stata introdotta la previsione secondo cui il padre, per il 2018, può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

ANTICIPO PENSIONISTICO (LEGGE N. 232/2016 ART. 1, C. 166)

Viene istituita in via sperimentale dal 1/05/2017 al 31/12/2018 una forma di anticipazione della pensione (APE) spettante ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e siano a non più di 3 anni e 7 mesi



dalla pensione di vecchiaia. L'anticipazione della pensione viene effettuata tramite un prestito riconosciuto da un istituto bancario al lavoratore e garantito da copertura assicurativa. La restituzione del prestito deve essere effettuata in 20 anni a decorrere dall'inizio della pensione di vecchiaia. L'APE può essere sociale, volontaria e aziendale. Potranno accedere all'APE sociale i lavoratori

che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti di 1° grado con disabilità grave o con almeno 36 anni di contributi di cui 6 maturati svolgendo lavori difficoltosi o rischiosi. Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione.

Potranno accedere all'APE volontaria i lavoratori con 20 anni di contributi versati e che decidono volontariamente di cessare il rapporto di lavoro. In questo caso la rata di restituzione del prestito è a carico del lavoratore e sarà trattenuta dalla pensione di vecchiaia.

L'APE aziendale, che si realizza per iniziativa del datore di lavoro, ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi di restituzione del prestito possono essere posti a carico dell'azienda.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI ESATTORIALI (D.L. N. 193/2016, CONVERTITO DALLA L. N. 225/2016, ART. 6 E 6 TER)

L'art 6 del cd. collegato fiscale (d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) ha introdotto la cd. "rottamazione delle cartelle esattoriali", e cioè la possibilità di estinguere, senza pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, i debiti per entrate erariali e contributi dovuti agli enti previdenziali risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Per quanto riguarda i presupposti e le procedure stabilite per la definizione agevolata, si precisa che l'art. 6, c. 10, lett. e-bis) esclude dalla rottamazione "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi o ai premi dovuti dagli enti previdenziali".

Non dovrebbero dunque rientrare nella rottamazione le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di lavoro; mentre vi rientrano sicuramente le somme aggiuntive dovute all'INPS ai sensi dell'art. 116, c.8, lett. a) e b) della legge 388/2000, per omissione o evasione contributiva.

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (D.L. N. 193/2016, CONVERTITO DALLA L. N. 225/2016, ART. 8)

Il Fondo sociale per l'occupazione è stato incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2017.

Tale stanziamento ha la finalità di continuare ad accompagnare la delicata fase di transizione tra la previgente normativa in materia di cassa integrazione e le novità apportate dal d.lgs. n.148/2015 .

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORATORI TRASFERTISTI (D.L. N. 193/2016, CONVERTITO DALLA L. N. 225/2016, ART. 7-QUINQUES)

L'articolo 7-quinques introduce una norma di interpretazione autentica in materia di lavoratori cd. trasfertisti ai fini dell'applicazione del particolare regime fiscale attribuito dall'art. 51, comma 5, TUIR (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi).

Viene chiarito che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, laddove siano soddisfatte contestualmente tre condizioni:

- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Laddove tali condizioni non siano tutte contestualmente dimostrate, il beneficio non è applicabile, ma viene in ogni caso riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta dall'art. 51, comma 5 del TUIR, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF nei limiti e alle condizioni previste dalle legge.

CODICE DELLA STRADA. PUBBLICATO IL DECRETO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato anticipato il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2016, n. 439, recante "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017", così come registrato alla Corte dei Conti. Si rammenta che l'efficacia del decreto è decorsa dal 1° gennaio 2017.

Il provvedimento, come ogni anno, introduce delle limitazioni alla circolazione stradale in determinati periodi dell'anno. Per l'anno 2017 la struttura del decreto ricalca quello degli anni precedenti.

I piccoli aggiustamenti introdotti, al di là del calendario 2017, non riguardano aspetti rilevanti in quanto vengono confermate tutte le deroghe al divieto di specifico interesse agricolo.

Articolo 1

Viene confermato il campo di applicazione del divieto.

Il decreto prevede inoltre che per complessi di veicoli, trattore più semirimorchio, nel caso circoli su strada il solo trattore, il limite di massa si riferisce al solo trattore che - nel caso non sia atto al carico - coincide con la tara indicata nella carta di circolazione stradale.

In merito al calendario dei divieti si evidenzia che nel 2017 verranno posti a divieto in particolare:

- tutte le domeniche dell'anno;
- il 6 gennaio;
- dal 14 al 17 marzo (fine settimana di Pasqua) per un totale di 4 giorni di blocco consecutivi;
- il 25 aprile;
- il 1 maggio;
- il 1 e 2 giugno;
- tutti i sabati di luglio e il venerdì 29

luglio;

- il primo venerdì e sabato di agosto (4 e 5 agosto) e il 12 (sabato) e il 15, nonché gli ultimi due sabati di agosto (19 e 26 agosto);
- il 1 novembre;
- l'8 dicembre;
- il 23, 25 e il 26 dicembre, per un totale di 4 giorni consecutivi di blocco.

Articolo 3 (deroghe al divieto di circolazione)

Sono previste e confermate le deroghe al divieto relative alla circolazione di veicoli:

- classificati come macchine agricole che circolano su strade non comprese nelle rete stradale di interesse nazionale (art 3 comma 1 lett n);
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare (art 3 comma 1 lett. h);
- adibiti esclusivamente al trasporto di

latte o liquidi alimentari (art 3, comma 1 lett. m) punto 3);
 -costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento (art 3, comma 1 lett. o);
 -per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP (art 3, comma 1 lett. q);
 -per i trattori isolati per il solo percorso di rientro alle sedi dell'impresa

intestataria del veicolo, limitatamente e ai trattori impiegati per il trasporto combinato.

Viene invece leggermente modificata la deroga relativa al trasporto esclusivo di prodotti alimentari di

cui alla lettera r), comma 1 dell'articolo 3 per meglio differenziarla rispetto alla lettera q) relativa ai trasporti di prodotti deperibili in regime di ATP, senza alterare rispetto all'anno scorso le categorie di beni che sono coinvolti dalla deroga. In particolare, la nuova lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 si riferisce al trasporto di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime di ATP, quali frutta e ortaggi freschi (altrimenti si ricade nella lettera q) del medesimo articolo) e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi.

Articoli 4-5-6-7 (deroghe al divieto di circolazione purché muniti di autorizzazione prefettizia)

Sono confermate le esclusioni dal divieto di circolazione purché muniti di autorizzazione prefettizia nel caso di:
 a) veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli deperibili che, per la

loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga al divieto devono essere inoltrate, almeno 10 giorni prima della



continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza. Vi è anche la possibilità per questa fattispecie di trasporto e per quella legata al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo di ottenere l'autorizzazione anche dalla Prefettura nel cui territorio ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura di partenza. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.

Macchine agricole eccezionali (art 8)
 Anche per il 2017 è prevista l'esclusione dal divieto di circolazione per le macchine agricole definite "eccezionali" ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Pertanto, la circolazione delle macchine agricole definite "eccezionali" su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale, nei giorni del calendario dei divieti 2017, è condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Ricordiamo che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade pubbliche, devono essere comunque munite della specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 104, comma 8 del nuovo codice della strada e dell'art. 268 del regolamento di attuazione; autorizzazione che ha finalità del tutto diversa da quella di cui trattasi.

data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia di partenza. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.

b) veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli

VARATO IL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLA

Il Ministero delle Politiche Agricole ha predisposto una proposta del "Piano assicurativo agricolo 2017" approvata dalla Conferenza Stato Regioni. Si tratta del testo del decreto che riporta le condizioni e le modalità da seguire per questa campagna assicurativa per l'ottenimento dei contributi europei ai sensi della Misura 17.1 del PSRN – Gestione dei rischi e nazionali ex. D.Lgs. 102/2004 sui premi assicurativi relativi a contratti di copertura da perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie, infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. Facciamo presente che rispetto a quanto previsto nel PAN dell'anno passato poche sono le variazioni. Purtroppo da parte del Ministero non sono state accolte le molte richieste avanzate da Confagricoltura, rivolte essenzialmente a dare una maggiore semplificazione e snellimento alle procedure, che tante difficoltà hanno creato nella campagna assicurativa 2016 alle imprese agricole, ma anche ai soggetti "gestori" come i CAA ed i Consorzi di difesa. Qui di seguito riportiamo quelle che sono le principali novità, che riguardano:

- le "combinazioni dei rischi assicurabili" (art. 3, punto 1): pur rimanendo invariate, è prevista al punto c) la possibilità di coprire 3 avversità da scegliere fra le avversità di frequenza (eccesso di

neve, eccesso di pioggia, grandine e venti forti) e quelle accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici); prima la scelta era solo fra quelle di frequenza;

- l'assicurabilità del frumento (art.3, e) e punto 6) anche per perdite derivanti da variazioni negative di prezzo. Tale copertura sarà per il 2017 in via sperimentale e la sua regolamentazione sarà



oggetto di un decreto ministeriale a parte, attualmente in via di definizione;

- l'inserimento di nuove fitopatie ed epizootie;
- una diversa impostazione dell'elenco delle tipologie colturali assicurabili, con una omogeneizzazione dei codici informatici utilizzati dal MIPAAF-ISMEA e AGEA/Organismi Pagatori regionali.

Vogliamo ricordare che con l'uscita del PAN 2017 e con l'emanazione di un primo decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi applicabili ad un elenco di prodotti è possibile dare il via alla campagna assicurativa. I consorzi di difesa ed in particolare le compagnie di assicurazione stanno oramai definendo i preparativi per l'apertura della campagna, che fra l'altro è già aperta per la

zootecnia e i prodotti autunno-vernini. Soprattutto vogliamo sottolineare l'obbligatorietà a prima della stipula del certificato assicurativo in

caso di polizza collettiva o del contratto individuale con una compagnia di assicurazione la compilazione presso il CAA del Piano 3 Assicurativo Individuale – PAI, ovvero qualora non fosse ancora attivata la procedura del PAI avere sottoscritto sempre al CAA la "Manifestazione di interesse".

PER I LAVORATORI AUTONOMI IL DURC E' ONLINE

In passato abbiamo fatto riferimento all'attivazione del cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, e al fatto che entro il 2016 sarebbe stato attivato anche il servizio DURC on line per i lavoratori autonomi agricoli. Le sedi territoriali che l'INPS hanno reso finalmente disponibile tale servizio anche per gli operatori delle Associazioni di categoria.

Quindi poiché possono accedere al servizio e richiedere il DURC per le aziende agricole autonome (CD, CM, IAP) soltanto gli UTENTI provinciali censiti nell'applicazione "Agricoltura: gestione deleghe sindacali" e che abbiano almeno una delle tre seguenti abilitazioni all'interno del Cassetto previdenziale per gli autonomi in agricoltura: "visualizzazione deleghe di servizio" e/o

"gestione deleghe di servizio" e/o "responsabile delega di servizio".

Il DURC potrà essere richiesto solo per le aziende autonome per le quali l'Associazione è in possesso della delega di servizio validata.

Quindi, qualora le aziende non abbiano provveduto a compilare la delega di servizio a farlo, mettendosi in contatto con i nostri uffici.

FIRMA DIGITALE

A partire dal 1 gennaio 2017 in attuazione del DD 140/2015 TUTTE le aziende sono considerate digitali e quindi sottoposte all'obbligo di sottoscrizione con una qualsiasi forma di firma non autografa.

E' POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE PER IL GASOLIO

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 è possibile, presso i nostri uffici, presentare la domanda per l'assegnazione del gasolio agricolo per l'anno 2017. Per poter predisporre la nuova richiesta di assegnazione di gasolio agricolo è fondamentale la compilazione del piano grafico che come ormai dallo scorso anno è soltanto grafico e pertanto è necessaria la presenza di un tecnico aziendale. Contattando i nostri uffici tecnici, è possibile ritirare la dichiarazione dei consumi semestrali di gasolio agricolo che è documento obbligatorio da tenere in azienda al momento di un eventuale



NUOVA VITA PER GLI EDIFICI RURALI ABBANDONATI

La Toscana ha una nuova legge che incentiva il recupero edifici abbandonati nelle aree rurali. La proposta presentata dalla Giunta regionale è stata approvata in Consiglio, diventa così norma la modifica alla lr 65/2014 volta a tutelare il paesaggio e al tempo stesso combattere l'abbandono ed il degrado nelle campagne.

La nuova legge per il recupero del patrimonio edilizio rurale Rafforza i principi che sottendono alla legge urbanistica regionale, cioè la volontà di

limitare il consumo di suolo e di valorizzare gli immobili esistenti e spesso abbandonati. L'obiettivo è riqualificare il territorio, ma anche migliorare gli edifici stessi, infatti sono previsti incentivi crescenti man mano che nella ristrutturazione vengono applicati principi di prevenzione sismica e risparmio energetico.

La nuova legge stabilisce le modalità e gli incentivi con le quali il recupero dei casolari di campagna abbandonati potrà avvenire, ad esempio viene ammessa la possibilità, per quegli immobili non

sottoposti a vincolo di restauro conservativo, di un graduale e progressivo aumento volumetrico in virtù di miglioramenti dal punto di vista dell'efficientamento energetico e della sicurezza sismica. Sono anche previste riduzioni degli oneri comunali. Fanno, naturalmente, eccezione gli edifici che si trovano in aree a rischio idraulico o geomorfologico elevato, cioè in aree dove l'insediamento è da scoraggiare.



Newsletter "Ti informo ..." a cura di Paolo Rossi n 02 del 06 febbraio 2017

CONFAGRICOLTURA GROSSETO
Via De Barberi, 108 - GROSSETO
Tel: 0564 - 438601 - Fax: 0564 - 21435
E-mail: grosseto@confagricoltura.it
CONFAGRICOLTURA LIVORNO
Via Aurelia Sud, 6/B - CECINA - LIVORNO
Tel: 0586-1888800
Fax: 0586-1888819
E-mail: livorno@confagricoltura.it